REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 448/2014 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, aggiornando i riferimenti agli allegati della convenzione di Chicago

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (regolamento sulla fornitura di servizi) ([1]), in particolare gli articoli 4, 6 e 7,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ([2]), in particolare l'articolo 8 *ter*, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 ([3]) della Commissione stabilisce le norme di attuazione per la fornitura di servizi di navigazione aerea. Tali norme di attuazione soddisfano le norme e gli obblighi previsti dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (in seguito «la convenzione di Chicago»), in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008.

(2) L'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ha recentemente modificato gli allegati 3, 4, 10, 11, 14 e 15 della Convenzione di Chicago. Le modifiche agli allegati 3, 4, 10, 11, la modifica 11-A dell'allegato 14 e dell'allegato 15 sono entrate in vigore il 14 novembre 2013, mentre la modifica 11-B dell'allegato 14 entrerà in vigore il 14 novembre 2014.

(3) Come indicato nel considerando 14 del regolamento d'esecuzione (UE) n. 1035/2011, fino al pieno recepimento delle pertinenti norme dell'ICAO nella legislazione dell'Unione, i fornitori di servizi di navigazione aerea sono tenuti a operare conformemente alle pertinenti norme ICAO. Ciò si applica anche per quanto riguarda le norme riviste derivanti dalle recenti modifiche degli allegati della convenzione di Chicago. I riferimenti alla convenzione contenuti nel regolamento (UE) n. 1035/2011 devono pertanto essere aggiornati di conseguenza.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico, istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (UE) n. 1035/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
([2]) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
([3]) Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 1035/2011, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010 (GU L 271, del 18.10.2011, pag. 23).
([4]) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

1. All'allegato I, punto 2.2.1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono coerenti con il piano di prestazioni nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, di cui all'articolo 11 del regolamento d'esecuzione (CE) n. 549/2004 e, per quanto riguarda i dati in materia di sicurezza, sono coerenti con il programma statale di sicurezza di cui alla norma 3.1.1 allegato 19, della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, ove applicabile.»

2. All'allegato II, al punto 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) allegato 10 relativo alle telecomunicazioni aeronautiche, volume II sulle procedure di comunicazione, comprese quelle con status PANS, 6a edizione, ottobre 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 88-A;

c) allegato 11 relativo ai servizi per il traffico aereo, 13a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 49, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 (*), ove applicabile.»;

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281, del 13.10.2012, pag. 1).

3. All'allegato III, punto 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) fatto salvo il regolamento (UE) n. 923/2012, allegato 3 relativo al servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale, 18a edizione, luglio 2013, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 76;

b) allegato 11 relativo ai servizi per il traffico aereo, 13a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 49 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 ove applicabile;

c) fatto salvo il regolamento (UE) n. 139/2014 (**), del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato 14 relativo agli aeroporti nelle seguenti versioni:

i) volume I relativo alla progettazione e al funzionamento degli aerodromi, 6a edizione, luglio 2013, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 11-A e, a partire dal 13 novembre 2014, anche l'aggiornamento 11-B;

ii) volume II relativo agli eliporti, 4a edizione, luglio 2013, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 5.

(**) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44, del 14.2.2014, pag. 1).».

4. All'allegato IV, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i seguenti allegati della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi d'informazioni aeronautiche nello spazio aereo interessato:

i) allegato 3 relativo al servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale, 18a edizione, luglio 2013, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 76;

ii) allegato 4 relativo alle carte aeronautiche, 11a edizione, luglio 2009, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 57;

iii) fatto salvo il regolamento (UE) n. 73/2010, allegato 15 relativo alle serie di informazioni aeronautiche, 14a edizione, luglio 2013, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 37.»

5. All'allegato V, punto 3, le lettere da a) a e) sono sostituite dalle seguenti:

«a) volume I relativo agli ausili radio alla navigazione, 6a edizione, luglio 2006, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 88-A;

b) volume II relativo alle procedure di comunicazione incluse quelle con status PANS, 6a edizione, ottobre 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 88-A;

c) volume III relativo ai sistemi di comunicazione, 2a edizione, luglio 2007, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 88-A;

d) volume IV relativo ai radar di sorveglianza e ai sistemi anticollisione, 4a edizione, luglio 2007, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 88-A;

e) volume V relativo all'utilizzo dello spettro delle radiofrequenze aeronautiche, 3a edizione, luglio 2013, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 88-A.».